
Diritto, economia e relazionalità: nuove prospettive di ricerca

Autore: Laura Bozzi

Fonte: Nuova Umanità

Che rapporto c'è tra il diritto e l'economia, la condivisione, l'inclusione e la relazionalità?

Risponde Adriana Cosseddu.

Rileggere la norma alla luce della relazionalità

Leggendo il suo contributo pare scorgere una sorta di non-contraddizione tra i termini "gratuito" ed "economico", "libero" e "normativo", "soggettivo" e "relazionale": e questo sembra contrario al senso comune; la norma giuridica, ad esempio, è tale perché coercitiva. Ma allora, come si può conciliare tale coercitività con la libertà? Esiste realmente uno spazio all'interno del quale questi termini non entrano in contraddizione tra loro?

Ho accennato poc'anzi alla distanza che si sperimenta nel tessuto sociale tra "norme" e "vita". Laddove la norma chiede di essere rispettata, la vita sociale ce ne offre spesso l'elusione; la legalità è osservanza della legge, ma ancor prima dovrebbe informare di sé la cultura di una società, nella quale il dovere si adempia e il bene comune si persegua come sforzo di tutti, oltre gli interessi particolari. Occorre a monte prendere coscienza del fatto che l'altro viene spesso percepito come impedimento alla propria realizzazione piuttosto che come il "tu" che attende in ogni rapporto riconoscimento nella pari dignità. Se così è, dobbiamo constatare che il carattere coercitivo della norma giuridica non basta per sé a superare la logica della pretesa e della sopraffazione, spesso fonte di nuova conflittualità; la contrapposizione arriva a creare la categoria del "nemico", da cui difendersi fino all'indifferenza per il rispetto di ogni regola pur minima. La dimensione individualista dei "propri" diritti, che segna la chiusura all'alterità, forse sottolinea la peculiarità del diritto evidenziata ad oggi nella sua capacità di separare il "mio" e il "tuo", segnare la linea di confine per abolire la contesa; ma è la stessa globalizzazione che pone nuove domande e nuove sfide al diritto. Del resto, se le relazioni come tali danno vita all'essenza del diritto che interviene a regolarle, occorre forse reintrodurre la *relazionalità*

quale "chiave" ermeneutica, che renda possibile rileggere la norma nell'orizzonte "inclusivo" dell'altro al quale il mio comportamento si rivolge. La relazione giuridica, che così si compone, può essere allora "ripensata" non nella sua funzione escludente, ma "aperta" e capace di guardare al bene dell'altro come si guarda al proprio. Tale lettura potrebbe essere ritenuta estranea all'ordinamento e alla normatività del diritto, ed invece proprio la stessa Costituzione italiana ne offre la conferma. Se oggi l'economia, con le sue "regole" di produzione e scambio, profitti e consumi, sembra, come è stato detto, *costringere* il diritto a costruire un nuovo ordine nel mondo, la stessa trova un'espressione di sintesi nella nostra Carta fondamentale sotto il titolo: *Rapporti economici*. Per tutti, vorrei ricordare l'art. 41 Cost., dove la «libertà d'iniziativa economica» è prevista quale garanzia che non può peraltro contrastare con l'utilità sociale, o «recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Ma ciò significa che la libertà si misura nella relazione con ogni altro, diremmo nella reciprocità imprescindibile di diritti e doveri, o forse in una dimensione di solidarietà presente nell'ordinamento. Eppure si potrebbe guardare ancora oltre, ed intravedere un diritto che possa contribuire, anche con la sua normatività, a ricomporre la comunione tra gli uomini quale spazio di reciproca responsabilità e collaborazione. La stessa libertà si tradurrebbe in un'uguale opportunità

per tutti, vera sfida della globalizzazione, e nell'aspetto relazionale dell'alterità il diritto arriverebbe a declinare non già una "libertà-proprietà" dell'individuo da difendere entro un proprio recinto, piuttosto, una "libertà-dignità umana", che realizza la persona anche nella sua costitutiva dimensione sociale e relazionale, segnata dall'incontro con ogni altro uomo. Dall'esclusione al coinvolgimento, dalla difesa dell'io al dono di sé, misura di una *gratuità* che può iniziare, come nell'ultimo lavoro di F. Stella (*La giustizia e le ingiustizie*) è scritto della giustizia, dal "primo passo" verso l'altro.

Economia di Comunione e Inclusiones dell'altro

Villaggio Globale – Famiglia Umana – Solidarietà sociale ed economica – Economia di Comunione – Giustizia Distributiva letta in chiave di dono e reciprocità: un percorso che riscrive o, forse, più semplicemente riscopre il fondamento delle strutture sociali, normative ed economiche. Quali le basi dalle quali procedere per giungere alla concretizzazione di un Villaggio Globale equo, vivibile e condivisibile?

Nel confronto tra economia e diritto, mercato globale e mercati virtuali, si guarda all'essenziale tutela degli interessi finanziari, che sembra richiedere come prezzo l'uscita di scena della persona umana, quale soggetto portatore di diritti inalienabili e riferimento nella valutazione della giustizia. Tuttavia, e il dato fa riflettere, non va taciuto quel Preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel quale si introduce la dimensione della "famiglia umana". La globalizzazione può dunque trovare in questa espressione la sua vera essenza, che dovrebbe orientare le nostre scelte e decisioni alla dimensione dell'umanità che tutti ci accomuna, a qualunque latitudine. Ora, se la realtà ce ne offre l'utopia, il progetto dell'Economia di Comunione ne diventa proposta concreta in una nuovissima coesione tra teoria e prassi: è novità per l'inclusione dell'*altro* in una produzione ripensata come "rete" di rapporti fino a concretizzare una "fraternità operosa", capace di mutare lo stesso profitto in opportunità di promozione dell'umanità dell'altro, anche l'escluso dai circuiti dell'economia. Certo, si richiede, e me lo sono posto come oggetto di riflessione, una "comunione" non più pensata nella sola natura patrimoniale da disciplinare, ma comprensiva della dimensione integrale della persona umana, che per la sua costitutiva relazionalità diventa capace di creare lì dov'è la comunità, intreccio di [rapporti](#) sociali, di lavoro, economici, civili. Pensiamo del resto ai titoli con cui, in termini analoghi, si esprime la Costituzione italiana nella sua prima parte, allorché declina i diritti in riferimento ai "*Rapporti*", insiti nelle varie comunità intermedie, di cui si compone la società. Vorrei citare a conferma un titolo contenuto nella parte conclusiva del recentissimo «Libro Bianco sul futuro del modello sociale» (maggio 2009), che reca la seguente espressione: «*Una cultura del dono e della solidarietà*». L'uomo, vi si legge, «impegnato a rispondere al bisogno proprio e altrui» diventa il *primo valore*. È la «centralità della persona», che nella Presentazione dello stesso Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali al Documento (elaborato in ambito ministeriale) viene considerata «in sé e nelle sue proiezioni relazionali», fino alla «comunità» ed al «territorio, quali ambiti di relazioni solidali». Vi si traccia una «rete fatta di persone, famiglie, piccole comunità, associazioni, imprese [...] che alimenta [...] la solidarietà reciproca».

Nel suo articolo, ad un certo punto si parla di legalità non solo come osservanza delle norme, ma anche come promozione nella cultura d'impresa del rispetto delle regole di lealtà e correttezza. Potrebbe approfondire questo punto, spiegandoci cosa potrebbe significare rileggere il concetto di legalità come "astenersi dal violare norme giuridiche" o "impegnarsi ad adempiere alle regole" in chiave relazionale? Quale il contenuto da attribuire alla legalità, avendo come parametro di riferimento dell'agire giuridico la solidarietà e la reciprocità? (rif. Pag. 8)

Premetto che non sarà possibile una risposta esaustiva sul punto; si tratta di concetti cardine nel diritto e dai profili polivalenti. Nel contesto del mio intervento, ho inteso assumere la legalità nella sua più generale accezione del rispetto delle norme, fattore che necessariamente, in quanto rivolto alla generalità dei consociati, coniuga norma e vita; pensiamo alla quotidianità, dove nei gesti e nei comportamenti vive il diritto in quella che diventa "esperienza giuridica". Ma la stessa fondamentale definizione del diritto come insieme di norme che regolano i comportamenti esterni ne evidenzia gli effetti nelle relazioni sociali. Il diritto si rivolge a "chiunque", riguarda l'"altro" come termine di ogni rapporto; è la necessaria astrazione normativa che, tuttavia, per il co-esistere degli uomini e nell'attualizzarsi della relazione giuridica, pone ciascuno dei soggetti coinvolti dinanzi al riconoscimento reciproco dell'"io" dell'altro. Pagine di autorevoli giuristi, fra gli altri G. Zagrebelsky (*Il diritto mite. Legge diritti giustizia*), sottolineano oggi l'importanza di una concezione del diritto, nella quale il *fattuale* e il *normativo* non siano fenomeni insignificanti l'uno per l'altro. L'esigenza di nuovi parametri di giustizia viene coniugata con la reciprocità collocata in un diritto «strumento della convivenza tra diversi» (così, *La virtù del dubbio intervista su etica e diritto*). Rileggere il diritto nella prospettiva di un sistema che apre all'"inclusione" dell'altro mi richiama alla mente alcune espressioni, contenute in una sentenza della Corte costituzionale italiana (n.487/1989), proprio in margine al principio di legalità: il fine perseguito nella normazione – vi si legge –, in particolare quella penale, è la tutela dell'ordinamento e di conseguenza «della vita sociale in libertà, uguaglianza e reciproco rispetto». Sono espressioni che evocano la bella immagine di Lévinas (*Totalità e infinito. Saggio sull'esteriorità*), che vede nell'*altro* colui che "mi richiama alla responsabilità". Osservare la norma riletta in chiave relazionale rimette dunque al centro del diritto, come regola di coesistenza, quella reciprocità delle relazioni giuridiche, che coniugate come diritti e doveri, libertà e responsabilità si sostanziano nel riconoscimento dovuto alla "dignità umana" dell'altro. Direi di più: l'adempimento in ambito giuridico per sé non esigerebbe uno sguardo "ulteriore" che, al di là del "ruolo" richiesto in una data situazione dalla norma – es. acquirente, venditore, consumatore, ecc. – raggiunga la persona nella sua totalità. Ma ciò non esclude un di più: il possibile "spazio" anche nella relazione giuridica per quell'atteggiamento di prossimità, che rende capaci di accogliere la totalità dell'altro nel suo essere "persona". È l'apertura di sé che rende possibile una convivenza che per la *condivisione* diventa "comunione"; una dimensione integrale, nella quale, al di là della classica definizione giuridica di una contitolarità di diritti, "limite e ricchezza", di cui contestualmente l'altro è portatore, si compenetrano a segnare nella diversità una risorsa. Autorevoli giuristi sottolineano, del resto, come già nella Costituzione italiana lo stesso principio di legalità assuma un significato innovativo: in un contesto normativo che prevede la solidarietà come «dovere inderogabile» ad aprire la vita sociale ed economica alla partecipazione dei cittadini, la stessa legalità supera il dato formale della mera osservanza della legge. Si apre la comunità civile ad una partecipazione alla situazione di vita dell'*altro*, si sostanzia la stessa uguaglianza nell'obiettivo di una pari dignità sociale; il che traspone sul piano giuridico le relazioni, cellula costitutiva del tessuto sociale. Si comprende allora, anche sul terreno più problematico del diritto penale, l'espressione che in margine alla "giustizia" ricorre in Zagrebelsky (*La domanda di giustizia*): «[...] reintegrare il diritto e quindi il rapporto». Ciò parrebbe

confermare il suo contrario: la “ferita” nelle relazioni prodotta dalla violazione della legge, allorché ci si spinge fino al delitto. Occupandomi nel Convegno internazionale del 2005 della peculiarità della giustizia africana orientata alla riconciliazione e al recupero di una pacifica convivenza, ho letto, in margine al valore della persona queste parole: la stessa «non si concepisce nei termini di “esisto, quindi ho diritti e pretese”, ma di: io sono un essere umano perché faccio parte di una cerchia di persone che riconoscono reciprocamente il loro valore». Penso si apra un mutamento di orizzonte.

Diritto ed etica economica

Il diritto è visto come possibile “soluzione al problema etico in economia”. Rileva, quindi, la possibilità concreta di ricadute normative sotto il profilo dell’etica? Ritiene possibile giungere ad una compilazione legislativa che richieda in modo espresso e specifico il rispetto dei valori dei quali ci ha parlato nel suo contributo?

Lo sguardo del giurista si focalizza sulla legalità che nell’osservanza delle regole nel proprio agire dovrebbe costituire la linea guida nella convivenza. E bisogna ammettere che, almeno nel nostro Paese, la legislazione è consistente e capillare. Tuttavia, se nell’illegalità è doveroso riaffermare il valore della legge, è anche vero che quest’ultima sembra mancare di effettività, quasi ridotta a dato “formale”, rispetto al quale è spesso assente l’adesione personale circa la necessità stessa dell’osservanza. Elemento indefettibile diventa dunque la persona, come tale “interpellata”, per così dire, dalla norma, che attraverso il rispetto delle regole “media” la relazione con l’altro o con la società civile. I piani dunque s’intersecano per trovare una possibile risposta laddove la persona, per la sua costitutiva relazionalità, è chiamata a “riconoscere” nel suo agire, anche giuridico, l’altro “io”, termine analogo del rapporto. Già questa dimensione può orientare comportamenti positivi anche in un’economia che, nel sopravanzare di una logica che nel mercato ha le proprie regole, vede, di contro, invocare l’etica a colmare i “vuoti” percepiti anzitutto nell’emergere di forme d’illegalità diffusa. In tal senso i codici etici nell’ambito dell’impresa sono stati valorizzati nella loro funzione di integrazione della legge positiva, nell’obiettivo di assicurarne l’osservanza. Ma gli stessi costituirebbero una mera facciata se non segue l’adesione dei destinatari. Predisporre un’organizzazione e una prassi aziendale fondata sui valori della legalità, correttezza e trasparenza richiede nei soggetti, a cui le stesse sono rivolte, quella che è stata definita «un’interiorizzazione dei valori giuridici». Si conferma così il nodo cruciale, che segna il passaggio dal dato normativo all’esigenza di una prassi. Ulteriori possibilità sul piano più strettamente normativo richiedono la ricerca di eventuali tracce che nell’ordinamento vigente consentano nuove aperture. In tal senso, se la stessa Costituzione italiana indica al cittadino il primato della persona nella sua individualità ed intreccio di rapporti (cf. i primi articoli), ed al legislatore addita i percorsi che nei vari campi, anche quello economico – pensiamo agli artt. 41 e 42 – non prescindano da quel fattore che è al contempo personale e relazionale, ciò può e dovrebbe tradursi in un’incidenza a livello normativo. Lo stesso dato confermerebbe, del resto, una chiave di lettura del sistema capace, ove accolta, di offrire al tessuto sociale l’indicazione di comportamenti che anche nel diritto arrivino a coniugare teoria e prassi, norma e vita nella promozione di una comunione nella reciprocità. In tale prospettiva, il progetto dell’Economia di Comunione mi è parso elemento di straordinaria sintesi tra legalità, nel dar valore e attuazione ai fondamentali principi di diritto, e primato della persona riconosciuta nella sua umanità quale centro e riferimento a cui orientare la stessa dimensione giuridica dell’impresa. Realtà

che, forse, stanno e cadono insieme.